

Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale e ad AGEA (Organismo Pagatore).

Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, è redatto in unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all'Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Mauro Ferro

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 14 giugno 2011, n. 663

Decreto Ministeriale 07/02/2011. Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche. Individuazione zone delimitate.

L'anno 2011 addì 14 del mese di Giugno in Bari, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47.

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario di Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. dello stesso Ufficio, riferisce quanto segue:

VISTO la Direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e

contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE (GU n. 37 del 13-2-2008);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 295 del 11.05.2009 "Istituzione e delimitazione delle aree contaminate dal *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - in attuazione del decreto ministeriale 9 Novembre 2007. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma- con la quale sono state istituite le zone "infestate" e le "zone cuscinetto" riportate cartograficamente nell'allegato "A".

TENUTO CONTO delle raccomandazioni riportate nel Report della Missione della Commissione Europea - DG(SANCO)/2010-8601- del 01 - 12 Marzo 2010 al fine di valutare e monitorare la situazione e i controlli relativi *Anoplophora chinensis* and *glabripennis*, *Diabrotica virgifera virgifera*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Rhynchophorus ferrugineus* e valutare il sistema di sorveglianza degli organismi nocivi.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 480 del 11 giugno 2010 con la quale è stata adottata la nota tecnica relativa alle linee guida per l'adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* in applicazione del D.M. del 9 Novembre 2007;

VISTA la Decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

TENUTO CONTO del Piano d'azione nazionale approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 15 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Ministeriale 07/02/2011. Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche;

CONSIDERATO che non esiste un intervento risolutivo che riesca a garantire risultati certi per il controllo del *R. ferrugineus*;

CONSIDERATO che una corretta strategia di difesa si debba basare sulla combinazione di più misure fitosanitarie la cui scelta dipende, in molti casi, dalle specifiche circostanze;

CONSIDERATO che il *R. ferrugineus* in Puglia è ormai presente in quasi tutte le aree dove sono presenti piante sensibili per cui occorre differenziare le misure fitosanitarie da adottare in tali aree da quelle da adottare in occasione di nuovi ritrovamenti;

RITENUTO di dover aggiornare, ai sensi della Decisione della commissione 2010/467/CE e del Decreto Ministeriale 07/02/2011, la delimitazione delle diverse zone interessate dal *R. ferrugineus* secondo le risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 28 febbraio 2011, già precedentemente definite a livello regionale con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 11.05.2009;

RITENUTO di dover definire quale "zona infestata" l'intero territorio comunale dove è stata accertata la presenza, del *R. ferrugineus* su piante di palme sensibili e dove sono adottate misure fitosanitarie di eradicazione;

RITENUTO di dover definire quale "zona di contenimento" il territorio in cui ricadono i comuni nei quali negli ultimi 3 anni i controlli effettuati hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione dell'organismo nocivo;

RITENUTO di dover definire quale "zona cuscinetto" il territorio comunale ricadente in una fascia

di dieci chilometri a partire dal confine esterno della "zona di contenimento" o della "zona infestata" dove sono adottate misure fitosanitarie per impedire l'introduzione del *R. ferrugineus*;

RITENUTO di dover considerare "zona libera" dal *R. ferrugineus* le aree non ricadenti nelle predette zone delimitate e dove sono condotte indagini sistematiche per confermare tale status;

RITENUTO di dover approvare l'elenco dei comuni e la relativa cartografia (Allegato A) che rientrano nella "zona infestata", nella "zona di contenimento" e nella "zona cuscinetto", definite come sopra;

CONSIDERATO che nei comuni ricadenti nella "zona di contenimento" non si ritiene possibile la eradicazione del *R. ferrugineus*, almeno a breve e lungo termine, l'attività dell'Osservatorio Fitosanitario si concentrerà prevalentemente nella "zona infestata", nella "zona cuscinetto" e nella "zona libera", secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche e i privati cittadini dovranno adottare le misure previste dalle disposizioni emanate dall'Osservatorio Fitosanitario e dal D.M. del 7 febbraio 2011;

Per quanto su esposto si propone:

- di aggiornare, ai sensi della Decisione della commissione 2010/467/CE e del il Decreto Ministeriale 07/02/2011, la delimitazione delle diverse aree regionali interessate dal *R. ferrugineus* secondo le risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 28 febbraio 2011;
- di approvare l'elenco dei comuni della Regione Puglia i cui territori rientrano nella "zona di contenimento", nella "zona infestata" e nella "zona cuscinetto", e rappresentati nella cartografia dell'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
- di attuare prevalentemente le attività di monitoraggio da parte dell'Osservatorio Fitosanitario nella "zona infestata" e nella "zona cuscinetto";
- che l'Osservatorio Fitosanitario deve pubblicare disposizioni e informazioni in merito alle azioni

che gli enti pubblici i privati cittadini devono adottare nella "zona di contenimento" dove non si ritiene più possibile la eradicazione a breve-medio termine;

- che nella "zona di contenimento" chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo può dare comunicazione all'Osservatorio Fitosanitario che può disporre accertamenti specifici, per valutare le misure fitosanitarie più opportune e ne dà comunicazione alla competente amministrazione comunale;
- che le amministrazioni pubbliche e i privati cittadini devono attenersi alle misure previste dalle disposizioni emanate dall'Osservatorio Fitosanitario e dal D.M. del 7 febbraio 2011;
- di ritenere il presente provvedimento sostitutivo della determinazione dirigenziale n. 295 del 11.05.2009 "Istituzione e delimitazione delle aree contaminate dal *R. ferrugineus* (Olivier).

ADEMPIMENTI CONTABILI (DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.
Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario
Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

VISTO il Decreto legislativo del 03/02/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 3261 del 28/07/1998;

RITENUTO per le motivazioni indicate in premessa e che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di approvare e confermare quanto riportato nelle premesse;
- di aggiornare, ai sensi della Decisione della commissione 2010/467/CE e del il Decreto Ministeriale 07/02/2011, la delimitazione delle diverse aree regionali interessate dal *R. ferrugineus* secondo le risultanze dei monitoraggi espletati fino alla data del 28 febbraio 2011;
- di approvare l'elenco dei comuni della Regione Puglia i cui territori rientrano nella "zona di contenimento"; nella "zona infestata" e nella "zona cuscinetto", e rappresentati nella cartografia dell'allegato A, facente parte integrante e del presente provvedimento;
- di attuare prevalentemente le attività di monitoraggio da parte dell'Osservatorio Fitosanitario nella "zona infestata" e nella "zona cuscinetto";
- che l'Osservatorio Fitosanitario deve pubblicare disposizioni e informazioni in merito alle azioni che gli enti pubblici i privati cittadini devono adottare nella "zona di contenimento" dove non si ritiene più possibile la eradicazione a breve-medio termine;
- che nella "zona di contenimento" chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo può dare comunicazione all'Osservatorio Fitosanitario che può disporre accertamenti specifici, per valutare le misure fitosanitarie più opportune e ne dà comunicazione alla competente amministrazione comunale;
- che le amministrazioni pubbliche e i privati cittadini devono attenersi alle misure previste dalle

disposizioni emanate dall'Osservatorio Fitosanitario e dal D.M. del 7 febbraio 2011;


- di ritenere il presente provvedimento sostitutivo della determinazione dirigenziale n. 295 del 11.05.2009 "Istituzione e delimitazione delle aree contaminate dal *R. ferrugineus* (Olivier);
- di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento è atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto è composto da n. 4 facciate vidimate e timbrate, dall'allegato A composto da 6 pagina, ed è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti di questo Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretario Generale della Giunta Regionale; una copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari; una copia all'Ufficio proponente.

Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Bilancio e Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Agricoltura.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuseppe Mauro Ferro



	Comuni in zona libera		Comuni in zona cuscinetto		Comuni in zona contenimento		Comuni in zona infestata
1	ACCADIA	1	ACQUAVIVA DELLE FONTI	1	ACQUARICA DEL CAPO	1	ANDRIA
2	ALBERONA	2	ADELFA	2	ALESSANO	2	BARLETTA
3	ANZANO DI PUGLIA	3	ALBEROBELLO	3	ALEZIO	3	BINETTO
4	ASCOLI SATRIANO	4	ALTAMURA	4	ALLISTE	4	BISCEGLIE
5	BICCARI	5	APRICENA	5	ANDRANO	5	BITETTO
6	BOVINO	6	BITRITTO	6	ARADEO	6	CASTELLANETA
7	CANDELA	7	CAGNANO VARANO	7	ARNESANO	7	CORATO
8	CARAPELLE	8	CANOSA	8	AVETRANA	8	GRUMO APPULA
9	CARLANTINO	9	CARPINO	9	BAGNOLO DEL SALENTO	9	LATERZA
10	CASALNUOVO MONTEROTARO	10	CASSANO DELLE MURGE	10	BARI	10	LOCOROTONDO
11	CASALVECCHIO DI PUGLIA	11	CASTELLANA GROTTE	11	BITONTO	11	MARTINA FRANCA
12	CASTELLUCCIO DEI SAURI	12	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	12	BOTRUGNO	12	PALAGIANELLO
13	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	13	CELLAMARE	13	BRINDISI	13	SAN SEVERO
14	CELENZA VALFORTORE	14	CERIGNOLA	14	CALIMERA	14	SANNICANDRO GARGANICO
15	CELLE DI SAN VITO	15	CRISPIANO	15	CAMPI SALENTINA	15	TRANI
16	CHIEUTI	16	FOGGIA	16	CANNOLE		
17	DELICETO	17	FRAGAGNANO	17	CAPRARICA DI LECCE		
18	FAETO	18	GIOIA DEL COLLE	18	CAPURSO		
19	ISOLE TREMITI	19	GRAVINA IN PUGLIA	19	CARMIANO		
20	MANFREDONIA	20	ISCHITELLA	20	CAROSINO		
21	MATTINATA	21	LESINA	21	CAROVIGNO		
22	MONTE SANT'ANGELO	22	LUCERA	22	CARPIGNANO SALENTINO		
23	MONTELEONE DI PUGLIA	23	MARGHERITA DI SAVOIA	23	CASAMASSIMA		
24	MOTTA MONTECORVINO	24	MINERVINO MURGE	24	CASARANO		
25	ORDONA	25	NOCI	25	CASTRI DI LECCE		
26	ORSARA DI PUGLIA	26	PALAGIANO	26	CASTRIGNANO DE' GRECI		
27	ORTANOVA	27	PIETRAMONTECORVINO	27	CASTRIGNANO DEL CAPO		
28	PANNI	28	POGGIO IMPERIALE	28	CASTRO		
29	PESCHICI	29	POGGIORSINI	29	CAVALLINO		
30	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	30	PUTIGNANO	30	CEGLIE MESSAPICA		
31	RODI GARGANICO	31	RIGNANO GARGANICO	31	CELLINO SAN MARCO		
32	ROSETO VALFORTORE	32	ROCCAFORZATA	32	CISTERNINO		
33	SAN MARCO LA CATOLA	33	SAMMICHELE DI BARI	33	COLLEPASSO		

	Comuni in zona libera		Comuni in zona cuscinetto		Comuni in zona contenimento		Comuni in zona infestata
34	SANT'AGATA DI PUGLIA	34	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	34	CONVERSANO		
35	STORNARA	35	SAN GIOVANNI ROTONDO	35	COPERTINO		
36	STORNARELLA	36	SAN MARCO IN LAMIS	36	CORIGLIANO D'OTRANTO		
37	TROIA	37	SAN PAOLO DI CIVITATE	37	CORSANO		
38	VICO DEL GARGANO	38	SANNICANDRO DI BARI	38	CURSI		
39	VIESTE	39	SANTERAMO IN COLLE	39	CUTROFIANO		
40	VOLTURARA APPULA	40	SERRACAPRIOLA	40	DISO		
41	VOLTURINO	41	SPINAZZOLA	41	ERCHIE		
42	ZAPPONETA	42	STATTE	42	FAGGIANO		
		43	TORREMAGGIORE	43	FASANO		
		44	TRINITAPOLI	44	FRANCAVILLA FONTANA		
		45	TURI	45	GAGLIANO DEL CAPO		
				46	GALATINA		
				47	GALATONE		
				48	GALLIPOLI		
				49	GINOSA		
				50	GIOVINAZZO		
				51	GIUGGIANELLO		
				52	GIURDIGNANO		
				53	GROTTAGLIE		
				54	GUAGNANO		
				55	LATIANO		
				56	LECCE		
				57	LEPORANO		
				58	LEQUILE		
				59	LEVERANO		
				60	LIZZANELLO		
				61	LIZZANO		
				62	MAGLIE		
				63	MANDURIA		

Comuni in zona libera	Comuni in zona cuscinetto	Comuni in zona contenimento	Comuni in zona infestata
		64 MARTANO	
		65 MARTIGNANO	
		66 MARUGGIO	
		67 MASSAFRA	
		68 MATINO	
		69 MELENDUGNO	
		70 MELISSANO	
		71 MELPIGNANO	
		72 MESAGNE	
		73 MIGGIANO	
		74 MINERVINO DI LECCE	
		75 MODUGNO	
		76 MOLA DI BARI	
		77 MOLFETTA	
		78 MONOPOLI	
		79 MONTEIASI	
		80 MONTEMESOLA	
		81 MONTEPARANO	
		82 MONTERONI DI LECCE	
		83 MONTESANO SALENTINO	
		84 MORCIANO DI LEUCA	
		85 MOTTOLA	
		86 MURO LECCESE	
		87 NARDO	
		88 NEVIANO	
		89 NOCIGLIA	
		90 NOICATTARO	
		91 NOVOLI	
		92 ORIA	
		93 ORTELLE	
		94 OSTUNI	
		95 OTRANTO	
		96 PALMARIGGI	
		97 PALO DEL COLLE	
		98 PARABITA	

Comuni in zona libera	Comuni in zona cuscinetto	Comuni in zona contenimento	Comuni in zona infestata
		99 PATU'	
		100 POGGIARDO	
		101 POLIGNANO A MARE	
		102 PORTO CESAREO	
		103 PRESICCE	
		104 PULSANO	
		105 RACALE	
		106 RUFFANO	
		107 RUTIGLIANO	
		108 RUVO DI PUGLIA	
		109 SALICE SALENTINO	
		110 SALVE	
		111 SAN CASSIANO	
		112 SAN CESARIO DI LECCE	
		113 SAN DONATO DI LECCE	
		114 SAN GIORGIO JONICO	
		115 SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	
		116 SAN MICHELE SALENTINO	
		117 SAN PANCRAZIO SALENTINO	
		118 SAN PIETRO IN LAMA	
		119 SAN PIETRO VERNOTICO	
		120 SAN VITO DEI NORMANNI	
		121 SANARICA	
		122 SANDONACI	
		123 SANNICOLA	
		124 SANTA CESAREA TERME	
		125 SAVA	
		126 SCORRANO	
		127 SECLI'	
		128 SOGLIANO CAVOUR	
		129 SOLETO	
		130 SPECCHIA	
		131 SPONGANO	
		132 SQUINZANO	
		133 STERNATIA	
		134 SUPERSANO	

Comuni in zona libera	Comuni in zona cuscinetto	Comuni in zona contenimento	Comuni in zona infestata
		135 SURANO	
		136 SURBO	
		137 TARANTO	
		138 TAURISANO	
		139 TAVIANO	
		140 TERLIZZI	
		141 TIGGIANO	
		142 TORCHIAROLO	
		143 TORITTO	
		144 TORRE SANTA SUSANNA	
		145 TORRICELLA	
		146 TREPZZI	
		147 TRICASE	
		148 TRIGGIANO	
		149 TUGLIE	
		150 UGENTO	
		151 UGGIANO LA CHIESA	
		152 VALENZANO	
		153 VEGLIE	
		154 VERNOLE	
		155 VILLA CASTELLI	
		156 ZOLLINO	

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e II del Regolamento (CE) 510/2006 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto l'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Visto il certificato di accreditamento dell'Organismo di controllo «Nexos s.r.l.» alla norma UNI CEI EN 45011/99 a decorrere dal 21 luglio 2010 riguardante anche «le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai Regg. Ce 509/2006, 510/2006 e 491/2009 e successivi regolamenti di applicazione»;

Considerato che la documentazione di sistema è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21/12/1999, nella riunione del 24 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo «Nexos s.r.l.», con sede in Roma, via Monte Giberto n. 47, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 2.

L'organismo iscritto «Nexos s.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, il manuale della qualità, le procedure, la modulistica, l'organico del personale che opera con contratti di collaborazione e/o alle dirette dipendenze dell'organismo stesso, così come presentate e esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21/12/1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Nexos Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01263

DECRETO 7 febbraio 2011.

Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;


Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Visto il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008);



Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco":

Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del *Rhynchophorus ferrugineus* a quanto disposto dalla decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010:

Considerato che quasi tutte le piante attaccate da *Rhynchophorus ferrugineus* sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini:

Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica per la presenza di piante infestate da *Rhynchophorus ferrugineus*, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali è stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus*;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1.

Scopi generali

Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

2. La lotta contro l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;

b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: *Areca catechu*, *Arecastrom romatsoffianum* (Cham) Becc, *Arenga pinnata*, *Borassus flabellifer*, *Brahea armata*, *Butia capitata*, *Calamus merillii*, *Caryota maxima*, *Caryota cumingii*, *Chamaerops humilix*, *Cocos nucifera*, *Corypha gebanga*, *Corypha elata*, *Elaeis guineensis*, *Howea forsteriana*, *Jubea chilensis*, *Livistona australis*, *Livistona decipiens*, *Metroxylon sagu*, *Oreodoxa regia*, *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix theophrasti*, *Phoenix sylvestris*, *Sabal umbraculifera*, *Trachycarpus fortunei* e *Washingtonia spp.*;

c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che può essere considerato come una singola unità produttiva o un'unica realtà aziendale. Questa può includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

a) «zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione dell'organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione come definito al punto 3 dell'Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE;

c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;

d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».

Art. 3.

Divieti

1. E' vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.

Art. 4.

Importazione di vegetali sensibili

I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui:


a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I;

b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.

Art. 5.

Spostamenti di vegetali sensibili all'interno del territorio nazionale

I vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformità dell'articolo 4 possono essere spostati all'interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all'allegato I, punto 2.



Art. 6.

Indagini e notifiche

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a:

a) una versione aggiornata del piano d'azione adottato a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell'allegato II.

b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.

3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica:

a) alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;

b) alla Commissione e agli altri Stati membri, entro cinque giorni e per iscritto, la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.

Art. 7.

Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d'azione

1. Quando dai risultati delle indagini o notifiche di cui all'articolo 6, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell'organismo nocivo nel territorio di competenza, il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente:

a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell'allegato II;

b) elaborare e attuare un piano d'azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell'allegato II.

2. Dell'istituzione delle zone delimitate di cui all'art. 2 con relativa cartografia e piani di azione viene data contestuale comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b).

3. I Servizi fitosanitari regionali garantiscono che il piano d'azione e le misure tecniche di cui al punto b) del paragrafo 1 dell'articolo 7, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all'obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera a), comma 1, nei casi in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all'articolo 6, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:

a) i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;

b) la partita sia stata introdotta all'interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell'introduzione; e

c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell'organismo, il livello di infestazione, il periodo dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella Repubblica italiana, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell'organismo specifico dal momento dell'introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi i Servizi fitosanitari regionali elaborano un piano d'azione conformemente al punto 3 dell'allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell'allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale;


5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie nelle zone delimitate sulla base dei piani di azione regionali predisposti in conformità con il piano di azione nazionale che è approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 214/2005.

Art. 8.

Attuazione del piano d'azione

1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate in conformità al piano di azione.

2. I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure di cui al comma 1, ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000.



3. Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di scadimento della qualità del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 9.

Azioni divulgative e formative

1. I Servizi fitosanitari regionali, danno massima divulgazione della pericolosità dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.

2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono piani formativi finalizzati a qualificare gli operatori che devono attuare le misure tecniche previste dal piano di azione.

Art. 10.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.

Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

ALLEGATO I

1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera *d*, dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in un paese in cui non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure

c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

i) registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e

ii) in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati;

iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione.

2. Condizioni per gli spostamenti

Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformità con l'art. 4 possono essere spostati all'interno della Comunità Europea soltanto se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione, Stato membro o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo;

oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio Fitosanitario regionale o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;

oppure

c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

oppure

d) se importati in conformità del punto 1, lettera *c*, del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana in un luogo di produzione in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

ALLEGATO II


1. Fissazione delle zone delimitate

La delimitazione esatta delle zone di cui al comma 2 dell'Art. 2 deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella regione interessata.

Se la presenza dell'organismo specifico è confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andrà modificata di conseguenza.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

In base ai controlli annuali di cui al comma 2 dell'Art. 6, se l'organismo specifico non è identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato.



2. Misure ufficiali nelle zone delimitate

Delle misure ufficiali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:

a) adeguate misure volte all'eliminazione dell'organismo specifico comprendenti:

i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;

ii) misure volte a prevenire la diffusione dell'organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l'applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;

iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;

iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;

v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;

vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eliminazione dell'organismo specifico;

b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;

c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l'attuazione delle misure, in

particolare quelle relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3. Elaborazione e attuazione dei piani d'azione

Il piano d'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali da adottare al fine di eliminare l'organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d'azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 9 e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie - ISPM n. 14.

Nelle zone di contenimento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) il piano d'azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell'organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l'eliminazione come obiettivo di più lungo termine.

Il piano d'azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera a), e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.

11A02039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, approvato con deliberazione del 19 marzo 2002.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002*;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 28 settembre 2010, di integrazione e modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002, e modificato con successive delibere del 19 novembre 2002 e del 14 luglio 2009;

Nella seduta del 25 gennaio 2010;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di segreteria:

«Art. 4 (*Segretario Generale*). — (*Omissis*);

d) assiste alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza e sovrintende alla redazione dei verbali, alla conservazione degli atti, agli adempimenti preparatori delle riunioni stesse ed alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, curati dalla Segreteria della Presidenza;

(*Omissis*);

k) organizza il servizio amministrativo di supporto all'attività ispettiva del Consiglio, garantendo la presenza di un funzionario delegato scelto fra i funzionari appartenenti ai vari uffici del Consiglio.

(*Omissis*).

Art. 6 (*Ripartizione della segreteria in uffici*). —

1. L'organizzazione della segreteria, al fine di prestare collaborazione con i consiglieri coordinatori per la predisposizione delle proposte di delibera, è così determinata:

a) Segreteria Generale, diritta in Segreteria della Presidenza, Segreteria Amministrativa e Segreteria Informatica.

La Segreteria della Presidenza assiste il Presidente del Consiglio di Presidenza nell'espletamento dei suoi compiti; inoltre provvede a: redigere i verbali delle sedute del Consiglio e del comitato di presidenza; effettuare il controllo del testo definitivo di ciascuna delibera approvata, tenendo conto delle correzioni apportate e degli emendamenti approvati, fornendone tempestiva notizia ai Consiglieri; curare la redazione degli ordini del giorno del Consiglio e del Comitato di Presidenza anche con riferimento all'attività di bilancio; provvedere alla conservazione dei

